

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI PATTI
SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 e 414 e ss. c.p.c.

con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 o 150 c.p.c.

La signora GALATI RANDO MARIA ADELE nata il 01.06.1979 a Messina, c.f. GLTMDL78H41F158Q e residente in Castell'Umberto alla c.da Sfaranda Centro n. 321, elettivamente domiciliata in Santo Stefano di Camastra (Me) alla via F. Riso n. 9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco **C.F. FRNSTN77D55I199A**, fax. **N. 0921337557**, p.e.c. **santinafranco@avvocatimistretta.it**, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA - **Ufficio Scolastico Regionale per La Toscana** persona del Dirigente pro tempore, -- **Ambito Territoriale di SIENA in persona del legale rappresentante pro tempore – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA** in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Messina alla via Dei Mille .

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE COINVOLTI NELLA MOBILITA' TERRITORIALE E/O ANNUALE 2022/2023 E TRASFERITI E/O ASSEGNATI NELLA PROVINCIA DI MESSINA ;

PREMESSA

La sig.ra Galati Rando Maria Adele è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di docente di scuola primaria, assunta con contratto a tempo indeterminato attualmente titolare presso l'I.C. " F. Tozzi" di Chianciano Terme ed in servizio effettivo fino al 31/08/2022 presso l'I.C. di Castell'Umberto - a seguito di assegnazione provvisoria (si veda bollettino in atti allegato) circostanza, questa, che consente di radicare la competenza territoriale per il presente giudizio d'innanzi codesto ecc.mo Tribunale.



In particolare, la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s.2022/2023 nella speranza di potere ottenere il trasferimento presso una sede che fosse più vicino possibile alla residenza della propria famiglia, avendo la necessità di accudire il padre disabile grave di cui la stessa risulta essere l'unico figlio convivente e quindi referente unico, nonché unico soggetto beneficiario dei permessi retribuiti per l'assistenza previsti ai sensi dell'art 33 comma 3 l. 104/1992.

Purtroppo però, non potendo far valere in sede di mobilità territoriale interprovinciale il diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave, la ricorrente non ha ottenuto l'auspicato trasferimento (si vedano i bollettini sulla mobilità della provincia di Messina da cui risulta che molti trasferimenti sono stati effettuati anche in favore di soggetti senza alcuna precedenza, ragion per cui la partecipazione con diritto di precedenza le avrebbe consentito certamente di ottenere l'auspicato trasferimento in una sede più vicina per garantire l'assistenza al familiare disabile grave.).

Visti gli esiti dei trasferimenti, la ricorrente ha partecipato alla mobilità annuale, presentando domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, e chiedendo il riconoscimento della precedenza per assistenza al padre disabile grave.

Purtroppo però, in occasione della pubblicazione della graduatoria, in data 19.07.2022, la mia assistita ha dovuto prendere atto che la stessa risultava inserita senza il riconoscimento della precedenza per legge 104/92, nonostante sia referente unico del genitore disabile grave con cui la stessa convive (unica figlia convivente) e a cui presta assistenza continua.

Preso atto di ciò, la stessa, nel termine previsto dalla normativa di settore provvedeva a proporre reclamo che però rimaneva privo di riscontro ed infatti, contrariamente a quanto avvenuto nelle assegnazioni provvisorie relative al precedente anno scolastico, non ha ottenuto la chiesta e auspicata assegnazione provvisoria interprovinciale, che le avrebbe consentito di prestare l'assistenza e le cure di cui il padre disabile necessita, con gravissimo pregiudizio per lo stesso.

La ricorrente, tempestivamente, dopo la pubblicazione dei bollettini delle assegnazioni provvisorie del 04.08.2022, provvedeva ad inoltrare ulteriore reclamo e richiesta di tentativo di conciliazione che veniva riscontrata dall'Ambito territoriale di Messina, con nota del 29.08.2022 con cui si rigettava ogni richiesta avanzata dalla ricorrente con la seguente motivazione *“In relazione all'istanza di conciliazione presentata dalla docente indicata in oggetto in merito alle procedure di mobilità annuale per l'a.s. 2022/23, si comunica la mancanza dei presupposti per addivenire ad una conciliazione da parte di questo Ufficio per le seguenti motivazioni. La docente Galati Rando Maria Adele, insegnante di scuola primaria titolare in provincia di Siena, presentava, nei termini tramite il servizio Istanze On Line, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2022/23 dichiarando (con allegato datato 22/06/2022) di volersi ricongiungere al proprio coniuge residente nel comune di Torrenova e compilando l'apposito campo del modulo domanda (sezione F – esigenze di famiglia p. 16) con l'indicazione del suddetto comune (Torrenova). Nello stesso tempo la docente*



chiedeva di poter usufruire della precedenza, ai sensi della L. 104/92, per l'assistenza al proprio genitore residente nel comune di Castell'Umberto. Questo Ufficio si trovava nell'impossibilità di poter riconoscere la suddetta precedenza in quanto il comune di ricongiungimento non risulta coincidere con il comune di assistenza. Avverso la notifica della convalida della domanda e, nello specifico avverso il mancato riconoscimento della precedenza richiesta, la docente Galati Rando chiedeva di rivedere la propria domanda di assegnazione provvisoria e produceva una nuova dichiarazione (datata sempre 22/06/2022) in cui la stessa affermava di volersi ricongiungere al genitore residente nel comune di Castell'Umberto. Tale successiva dichiarazione con cui la docente modificava il presupposto alla base della domanda di assegnazione provvisoria indicando, ai fini del ricongiungimento, il genitore e non più il coniuge non può essere considerata dall'Ufficio un semplice soccorso istruttorio al fine di sanare un errore di carattere formale, bensì è da intendersi come una vera e propria modifica alla domanda di assegnazione provvisoria non più consentita oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione delle istanze di mobilità annuale (4 luglio 2022). Per quanto su esposto, questo Ufficio non può pervenire ad una conciliazione.....

Cio posto, la ricorrente, si vede costretta a dovere contestare la procedura di mobilità interprovinciale e i relativi esiti per l'a.s. 2022/2023 stante il mancato riconoscimento della precedenza per assistenza al padre disabile grave, nonché per l'illegittimo accantonamento dei posti disponibili in favore delle immissioni in ruolo. In via subordinata contesta viepiù la procedura di assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione al mancato riconoscimento in favore della stessa della precedenza per assistenza al padre disabile grave ed all'uopo propone il presente ricorso che affida ai seguenti motivi:

MOTIVO I

VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE (L. 104/2012 e articoli 3, 32, 34 e 38 Cost); DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Alla luce della normativa sulla mobilità ed in considerazione delle leggi e dei principi costituzionali a tutela della disabilità, la ricorrente ha diritto alla precedenza nei trasferimenti.

Infatti, nell'ipotesi di specie sussistono tutti i presupposti per l'attribuzione del predetto diritto di precedenza alla stessa, la quale quale risulta essere l'unica figlia convivente (si veda certificazione anagrafica in atti) con il padre disabile grave, unica figlia referente dello stesso, sig. GALATI RANDO ANTONINO, nato a Tortorici il 24.02.1950 e residente in Castell'Umberto alla c.da Sfaranda n. 321 (come la ricorrente) affetto da handicap in situazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/1992 (si veda doc. in atti) e ne ricorrono tutte le condizioni di legge, in particolare:

- il padre, vedovo, non risulta ricoverato in nessun istituto di assistenza e di cura.
- non vi sono altri figli residenti nel medesimo stabile in cui vive il soggetto portatore di handicap, ne parenti o affini entro il 3° grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e pertanto



il ricorrente è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza, essendo, tra l'altro, l'unico figlio residente e convivente con il padre disabile ;

-la ricorrente, inoltre, è l'unico familiare del sig. Galati Rando Antonino, ad avere richiesto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 c.3 della L.104 per l'intero anno scolastico in corso e che non ci sono stati altri familiari che hanno fruito dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'art.33 c.3 della L.104.

I suddetti requisiti di referente unico in capo alla ricorrente sono stati già positivamente valutati dall'amministrazione resistente in occasione dell'assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2021/2022 a cui la stessa è stata ammessa a partecipare con la precedenza per assistenza al padre disabile, ottenendo l'assegnazione provvisoria per il precedente anno scolastico fino al 31.08.2022 presso la sede di Castell'Umberto (si veda bollettino assegnazioni provvisorie 2021 in atti allegato).

Il riconoscimento della suddetta precedenza da parte della normativa di settore solo in sede di assegnazione provvisoria e non anche in sede di trasferimento interprovinciale, rappresenta una grave discriminazione foriera di pregiudizi irreparabili per la ricorrente, che è costretta a dovere rinunciare alla propria stabilità lavorativa senza certezza di una sede definitiva, con la conseguenza di essere costretta a cambiare annualmente il proprio luogo di lavoro con ovvi pregiudizi alla professionalità ed alla carriera, e senza alcuna certezza di potere contemperare la propria attività lavorativa e l'assistenza alla padre disabile.

Tra l'altro la normativa in materia di mobilità opera una illegittima sperequazione rispetto alla posizione di coloro che devono assistere il coniuge o il figlio disabile o di coloro che partecipano alla mobilità provinciale.

Infatti, l'art. 13 comma 1 punto IV del contratto collettivo sulla mobilità per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, non prevede la precedenza per l'assistenza al familiare disabile, né la stessa è contemplata nella domanda redatta dalla ricorrente, che ha dovuto attenersi a quanto imposto dal sistema procedendo, quindi, alla compilazione telematica della domanda ed al relativo inoltro telematico, senza potere inserire la richiesta di precedenza, appunto, non prevista dal sistema informatico nell'ipotesi di trasferimento interprovinciale.

In particolare, l'art. 13 comma 1 punto IV del contratto collettivo sulla mobilità intitolato ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE prevede testualmente, nella parte che qui interessa, che la precedenza è riconosciuta "limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità".

In sostanza, tale disposizione attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, *"ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità"* e riconosce il diritto di precedenza



del “figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia”.

Quindi, il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza alla sola mobilità provinciale per le ipotesi di assistenza nei confronti dei congiunti disabili gravi, sacrifica in maniera illegittima, di fronte a presunte esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992, svuotando di contenuto le prescrizioni di cui all'art. 33 comma 5 secondo cui *“Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

Secondo la costante interpretazione resa dalla giurisprudenza, alla l. n. 104/1992, va riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap, prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione ed in particolare, l'art 33 comma 5 sopra richiamato mira a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge.

Tale norma pone, quindi, un limite legislativo al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, che supera quello delle *«comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive»* di cui al comma 1 dell'art. 2103 c.c.

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che **“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).**

Sul punto, la Cassazione, con la sentenza n. 16102/2009 afferma che *“l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l'assiste”* e ciò in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio la natura di norma imperativa dell'art. 33, 5° co. l. 104/1992, anche in considerazione della sua collocazione all'interno di una legge contenente **“i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”** e costituisce *lex specialis* che non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.*



Ciò posto, alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all'art. 33 comma 5 della L.104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può quindi subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile, né può operare alcuna discriminazione a seconda della natura della parentela, o dell'età del disabile da assistere, in quanto ciò determina una violazione di norme imperative da parte di disposizioni contrattuali con la conseguente nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° co. cod. civ.

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che certamente illegittime devono ritenersi le norme in materia di mobilità territoriale del personale docente nella parte in cui non hanno riconosciuto il diritto alla precedenza, vantato dalla ricorrente, per l'assistenza del proprio familiare disabile.

Quanto previsto dal CCNI sulla mobilità valido per il 2022/2023 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalla mobilità provinciale e interprovinciale senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Occorre ribadire che la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti, tra l'altro in aperto contrasto con l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione.

Sul punto il Tribunale di Termini Imerese in numerosi precedenti, tra cui la sentenza n. 231 del 05.06.2020 ha statuito che “ *Va rilevato che, nel settore scolastico, opera l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”. Quest'ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale. Sicché, tenuto conto che l'art 33 comma 5 della legge 104/1992, accorda al “lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato. Una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009”.*

Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s 2019/2020 valida anche per il 2020/2021, nella parte in cui esclude per i trasferimenti interprovinciali la precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave di cui si è referente unico, limita in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate in favore dei soggetti disabili, senza alcuna giustificazione.



Ciò posto, quindi, certamente illegittime devono ritenersi le norme pattizie e regolamentari in materia di mobilità territoriale del personale docente nella parte in cui non hanno riconosciuto il diritto alla precedenza in relazione a tutte le fasi dei trasferimenti vantate dalla ricorrente per l'assistenza del proprio familiare disabile.

In tal senso, anche l'Ecc.mo Tribunale di Patti, *pronunciandosi su di un caso simile*, con la recentissima ordinanza emessa il 30.08.2021 nel procedimento iscritto al n. 1202/20 R.G. ha avuto modo di precisare che “ *Dunque, se è vero che l'anzidetta eccezione riguarda tutti i docenti titolari delle precedenza di cui all'art. 13 CCNI cit. che siano titolari in una scuola fuori dal territorio comunale ove si applica la precedenza, è anche vero che l'anzidetta disposizione contrattuale deve ritenersi contraria a norme imperative e disapplicata nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza, anche per la mobilità interprovinciale, a favore del figlio che debba prestare assistenza al genitore in condizioni di disabilità grave, per cui il riferimento contenuto nella disposizione appena citata all'art. 13 CCNI non può che ritenersi esteso anche al diritto di precedenza che, in ragione delle considerazioni appena svolte, deve essere riconosciuto anche a favore della ricorrente*” (si veda anche la recente sentenza n.1175 del 06.07.2022)

Tale orientamento trova conferma nella più autorevole giurisprudenza di merito.

Posto quanto sopra, considerato, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i requisiti in capo alla ricorrente per potere beneficiare del diritto di precedenza in seno alla mobilità 2022/2023 e il limite oggettivo indicato dall'art.33, comma 5 L.104/92 che, nell'inciso “ove possibile”, fa riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione (nella fattispecie de qua, da un lato la vacanza di organico, dall'altro la materiale disponibilità del posto rivendicato) il cui onere della prova grava sull'amministrazione scolastica, non potrà che riconoscersi l'illegittimità del mancato diritto di precedenza in capo alla ricorrente, che ha pregiudicato ogni aspettativa circa l'auspicato trasferimento, **in mancanza di comprovate ragioni o di dimostrata vacanza del posto rivendicato o di sua indisponibilità, per cui lo stesso ha diritto ad ottenere il trasferimento in una sede più vicina possibile alla propria residenza** (in tal senso ordinanza trib. di Messina n.62 del 31.08.2017 del giudice, dr.ssa Laura Romeo).

In ogni caso, occorre evidenziare, che anche se considerati i soli trasferimenti interprovinciali dai bollettini pubblicati sul sito del USP di Messina, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la precedenza in capo alla ricorrente la stessa, certamente avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia.

Sul punto si precisa che la ricorrente è stato ammessa a partecipare alla mobilità 2022/2023 con 60 punti per titoli e servizi e 6 per ricongiungimento, ragion per cui, se le fosse stata riconosciuta la precedenza avrebbe certamente ottenuto il trasferimento, addirittura presso l'I.C. di castell'Umberto dove risulta essere trasferita, in seno alla mobilità interprovinciale, la docente Casamento Maria Teresa senza alcuna precedenza – si veda pag. 3 bollettino dei trasferimenti (scuola del comune di residenza dove la stessa è stata in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2021/2022).

MOTIVO II



VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI E NELLA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEI POSTI AI FINI DEI TRASFERIMENTI

INFATTI, i criteri per la determinazione delle sedi e, quindi, delle cattedre disponibili per le operazioni di mobilità territoriale e professionale risultano indicati nel CCNI sulla mobilità 2022/2023.

In particolare, come chiarisce l'art. 8 comma 5 del CCNI Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/2025 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali e del restante 50%, *per l' a.s. 2020/21, il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; per l' a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.*

Quindi, la normativa contrattuale prevede che, mentre i trasferimenti provinciali vengono disposti sulla totalità dei posti disponibili (100%) determinati in base ai criteri indicati all'art 8 del c.c.n.l. sulla mobilità, i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale sarà disposta, invece secondo precise aliquote definite dal contratto sulla mobilità e calcolate sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali e dopo l'accantonamento del 50% dei posti residui per le immissioni in ruolo.

Non può revocarsi in dubbio che tale sistema previsto in sede contrattuale si appalesa in contrasto con il principio scolpito nel Testo Unico dell'Istruzione, che all'art. 470 co. 1 così si esprime *"specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...] per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico"*.

Tale norma senza ombra di dubbio esprime la prevalenza della mobilità interprovinciale sulle immissioni in ruolo per cui come sostenuto, tra l'altro nell'ordinanza del Consiglio di Stato del 2019 n. 3722 *"in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine"*.

Ciò posto, non potrà che essere accolta la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere il trasferimento sui posti ingiustamente accantonati ai fini delle immissioni in ruolo, stante la necessità di dare prevalenza per legge alla mobilità interprovinciale del personale di ruolo rispetto alle nuove assunzioni.



Tale orientamento è stato abbracciato dal tribunale di Frosinone con la sentenza del 23.02.2021 che ha previsto come prioritaria per i docenti che presentano domanda di trasferimento la scelta delle sedi rispetto alle “immissioni in ruolo, affermando che *“In particolare, la scelta della sede è da considerarsi su tutti i posti liberi e derivanti dalle operazioni di routine e prioritaria rispetto a tutte le sedi individuate quali disponibili per le immissioni in ruolo”*.

Anche il tribunale di Verona con la recentissima sentenza del 10.06.2021 n. 372 ha ribadito tale principio disponendo che *“deve ritenere pacifico, anche sulla base delle allegazioni difensive di parte convenuta, che anche nella Provincia di Messina un’ aliquota dei posti vacanti e disponibili sia stata riservata per le immissioni in ruolo. Non risulta che tali posti siano stati assegnati a docenti con punteggio superiore a quello vantato dalla ricorrente. Pertanto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento presso una sede posta nella Provincia di Messina, fra quelle indicate in via preferenziale nella domanda di mobilità oggetto di causa”*.

Ciò è quanto avvenuto anche nella provincia di Messina per l’a.s. 2021/2022 poiché, come risulta dal prospetto dei posti disponibili dopo i trasferimenti che si allega, in provincia di Messina sono residuati n. 55 posti comuni e di lingua e n. 28 posti di sostegno che sono stati ingiustamente sottratti alla disponibilità dei movimenti interprovinciali, ragion per cui la ricorrente, in qualità di docente di ruolo, ha diritto ai sensi dell’art 470 comma 1 del Testo Unico dell’Istruzione ad essere trasferita su uno di questi posti risultati disponibili e destinati ingiustamente alle immissioni in ruolo.

evidentemente in presenza delle suddette disponibilità di posti non si ravvedono neppure ragioni oggettive (esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione) della P.A. idonee legittimare il mancato riconoscimento del diritto al trasferimento della ricorrente con precedenza per assistenza al genitore disabile grave.

IN VIA SUBORDINATA

MOTIVO III

IN RELAZIONE AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA PER ASSISTENZA AL PADRE DISABILE GRAVE NELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Come evidenziato in premessa e come risulta dalla nota di rigetto del reclamo e della richiesta di tentativo di conciliazione, la ricorrente non ha ottenuto il riconoscimento del diritto a partecipare con precedenza alla mobilità annuale, poiché nella casella del modulo telematico alla voce comune di ricongiungimento avrebbe indicato Torrenova e non Castell’Umberto.

Quindi l’amministrazione, senza tenere conto del tempestivo reclamo proposto dopo la pubblicazione della graduatoria - al quale la ricorrente allegava un nuovo modulo di domanda correttamente compilato in cui inseriva alla voce comune di ricongiungimento il comune di



Castell'Umberto - si focalizza su un dato meramente formale certamente identificabile con una svista, un lapsus, ovvero un mero errore materiale (non poteva essere altro che questo), posto che l'indicazione Torrenova alla voce comune di ricongiungimento, si appalesava in contrasto e priva di alcuna coerenza rispetto alla prioritaria richiesta formulata in domanda, tra cui appunto la richiesta del diritto di precedenza per assistenza al padre disabile convivente nel comune di Castell'Umberto, nonché l'indicazione dell'I.C. di Castell'Umberto come prima preferenza tra le sedi indicate ai fini della mobilità annuale e del comune di Castell'Umberto come seconda preferenza, mentre il comune di Torrenova è stato indicato solo in terza posizione.

Non può revocarsi in dubbio che nel caso di specie la condotta dell'amministrazione è stata caratterizzata da un rigido e sterile formalismo, che è andato oltre il dettato normativo e che si appalesa assolutamente contrario anche al principio del soccorso istruttorio, in ragione del quale la stessa amministrazione avrebbe dovuto richiedere chiarimenti o integrazioni alla dipendente, in presenza di un evidente contraddizione presente nel modulo di domanda inoltrato dalla stessa.

Infatti, la normativa di settore, al punto IV dell'art8 del CCNL sulle assegnazioni provvisorie valido per il 2022/2023 (si veda in atti) precisa quanto segue :

IV.ASSISTENZA g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela¹, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità; h) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive; l) ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia; m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia; n) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di



parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. In relazione ai punti g)-h)-i)- n): - la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'O.M. 203 dell'8.3.2019. La condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data. - la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell'unione civile o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia 1 L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno. 18 certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria. - **La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni.** In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicino a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicino che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Orbene, nel caso in esame, quanto indicato dalla norma sopra richiamata ed evidenziato in neretto, di fatto è quello che risulta dalla domanda inoltrata dalla ricorrente, dove al fine di potere usufruire del diritto di precedenza la stessa ha elencato correttamente e in ossequio alla suddetta disposizione normativa - che si precisa non fa alcun riferimento al comune di ricongiungimento - l'I.C. di Castell'Umberto come prima preferenza e immediatamente a seguire ha espresso la preferenza sintetica per il Comune di Castell'Umberto che è il luogo dove la stessa risiede unitamente al padre disabile .



L'Amministrazione ha erroneamente rigettato le valide osservazioni già indicate nel reclamo presentato dalla sig.ra Galati Rando e trincerandosi dietro un rigido formalismo, non ha tenuto conto del fatto che, nell'ipotesi di specie, quello che la norma prescrive specificamente al fine di ottenere il diritto di precedenza è che sia correttamente indicato come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni..

L'avere indicato nel modulo di domanda alla voce comune di ricongiungimento quello di Torrenova (che si trova in una parte diversa del modulo rispetto a quella dedicata alla scelta delle sedi di cui all'art 8 del CCNL di riferimento) evidenzia un mero errore materiale, privo di effetti reali e di sostanziale violazione di quanto indicato nel CCNL di settore, che non consente di negare il diritto di precedenza in presenza dei requisiti di legge.

Viceversa, escludere, come è stato fatto, il riconoscimento della precedenza con la motivazione sopra indicata, è un errore commesso dall'Amministrazione che va contro i principi di efficienza, efficacia imparzialità dell'azione amministrativa e di conservazione degli atti amministrativi.

Il mancato riconoscimento della precedenza in capo alla ricorrente nell'ipotesi di specie integra la violazione dei principi che devono ispirare l'azione amministrativa quali il *favor participationis*, il buon andamento, il giusto procedimento e la leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati. Evidentemente l'Amministrazione avrebbe dovuto ovviare al pregiudizio arrecato alla ricorrente se avesse, ravvisando il presunto vizio formale in domanda a suo avviso inconciliabile con la precedenza richiesta, attuato il soccorso istruttorio.

Infatti, nel caso di errore materiale nella domanda (solo di questo si potrebbe al massimo trattare nell'ipotesi di specie, visto che nella sostanza era evidente la volontà della ricorrente di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al padre disabile, per averlo indicato esplicitamente in domanda e per avere indicato tra le prime sede scelte l'I.C. di Castell'Umberto ed al secondo posto la preferenza sintetica del suddetto comune) che dipenda dalla responsabilità esclusiva del concorrente (e non quindi dall'amministrazione) ma che sia chiaramente e nitidamente evincibile, il principio di autoresponsabilità del concorrente, che gli impone di operare una seria verifica della domanda e relativa documentazione, trova equilibrio e temperamento nel principio del *favor participationis*, che informa le procedure concorsuali e che deve indurre a garantire il massimo accesso per i concorrenti.

Tale ultimo principio verrebbe leso ove un mero errore materiale, ictu oculi rilevabile dal lettore potesse determinare l'esclusione da una procedura o un deterioramento della posizione del partecipante, ove sia evidente la reale volontà di chi abbia compilato la domanda (come è appunto avvenuto nell'ipotesi di specie, dove il mancato riconoscimento della precedenza, per la quale la ricorrente possedeva i requisiti di legge, le ha pregiudicato la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria ad esempio nel vicino comune di Capo D'Orlando, dove hanno ottenuto la detta



assegnazione le docenti Merenda franca e Fazio Cinzia con punteggio inferiore a quello della ricorrente (si veda pag. 5 bollettino assegnazioni provvisorie in atti).

Per scongiurare l'alterazione degli esiti della procedura concorsuale, l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti finalizzati ad appurare la correttezza dei dati indicati in domanda e non escludere la ricorrente, quasi come se fosse una punizione per avere commesso "l'errore" di indicare alla voce comune di ricongiungimento quello di Torrenova, in una parte del modulo di domanda assolutamente diversa rispetto a quella relativa alla scelta delle sedi dove la stessa ha invece correttamente indicato il comune di Castell'Umberto.

In effetti, la giurisprudenza sul punto ha inequivocabilmente chiarito, con riferimento ai concorsi pubblici, (e la mobilità è sostanzialmente una procedura concorsuale ispirata ai principi meritocratici) che *«l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione»*.

Ed infatti, il soccorso istruttorio non costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione, ma si configura come un *«doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione»* (T.A.R. Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n. 709).

Deve dunque considerarsi un onere per l'amministrazione consentire al privato di emendare l'evidente errore materiale, di cui possa sollecitarsi la regolarizzazione, ove tale errore risulti palese in base alle altre informazioni contenute nel medesimo documento o in quelli allegati.

Pertanto del tutto infondata deve ritenersi la motivazione addotta dall'Amministrazione nella parte in cui rigetta la richiesta di tentativo di conciliazione, evidenziando che la successiva dichiarazione con cui la ricorrente affermava di volersi ricongiungere al genitore residente nel comune di Castell'Umberto *“ non può essere considerata dall'Ufficio un semplice soccorso istruttorio al fine di sanare un errore di carattere formale, bensì è da intendersi come una vera e propria modifica alla domanda di assegnazione provvisoria non più consentita oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione delle istanze di mobilità annuale (4 luglio 2022).”*

Infatti, sebbene il soccorso istruttorio non può trasformarsi in un mezzo per eludere il termine di presentazione delle domande e consentire di introdurre informazioni e atti del tutto nuovi, di certo non determina un'alterazione della par condicio tra i candidati, la richiesta di chiarire, rettificare o integrare dichiarazioni già presentate ove sia necessario al superamento di obiettive incongruenze, ricorrendo invece un pregiudizio per la parità di trattamento unicamente ove il requisito sia stato del tutto omissso nella domanda. Al di fuori di tali evenienze, è invece il favor participationis ad affermarsi come principio dominante.

Pertanto, nel caso in cui la domanda presenti una intrinseca contraddittorietà, che appalesi un errore materiale, risponde al principio di favor participationis consentire che il partecipante chiarisca il senso delle informazioni fornite ed emendi eventuali inesattezze. Ciò rappresenta un



normale sforzo di diligenza, sempre esigibile dall'Amministrazione e che collima con i principi generali dell'azione amministrativa.

Laddove vi sia una incertezza o una contraddittorietà nella domanda, l'Amministrazione deve quindi attivarsi per consentire la regolarizzazione: infatti un vero e proprio onere di quest'ultima è di provvedere in tal senso *«qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili»* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) *rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza»*.

Nel caso in questione, visto che la ricorrente aveva presentato la domanda chiedendo la precedenza per assistenza al genitore disabile grave , corredandola della documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge e indicando ai primi due posti dell'elenco delle sedi scelte ai fini dell'assegnazione provvisoria l'I.C. di Castell'Umberto e poi l'intero comune, l'amministrazione, ritenendo inconciliabile con tale richiesta l'indicazione Torrenova alla voce comune di ricongiungimento, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ed eventualmente consentire rettifiche e quindi accogliere il tempestivo reclamo della ricorrente in cui la stessa ha chiarito i termini della propria domanda, presentando un modello cartaceo compilato regolarmente.

Orbene, l'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza in favore della ricorrente, quale soggetto referente unico del padre disabile grave e unica figlia convivente, ha compromesso irrimediabilmente la possibilità di potere ottenere concretamente l'assegnazione provvisoria in provincia di Messina, come dimostrato dalla lettura del bollettino.

Se le fosse stato consentito di partecipare con diritto di precedenza, la ricorrente sarebbe addirittura assegnata certamente presso il comune viciniore di Capo D'orlando (dove hanno ottenuto la detta assegnazione le docenti Merenda Franca e Fazio Cinzia con punteggio inferiore a quello della ricorrente (si veda pag. 5 bollettino assegnazioni provvisorie in atti) .

Posto quanto sopra, l'operato dell'amministrazione in relazione alla posizione della ricorrente nell'ambito della mobilità annuale interprovinciale ha violato fortemente la norma imperativa di cui all'art.21 L.104/92, che è comunque inderogabile come risulta dalla sua collocazione all'interno di



una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (L.104/92) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.... Detta norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configura, infatti, quale disposizione di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, l'amministrazione ha il dovere di consentire la più ampia applicazione delle suddette norme e dei diritti alle stesse collegate e non trincerarsi dietro rigidi formalismi, come fatto nell'ipotesi di specie.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

DOMANDA CAUTELARE ex art 700 c.p.c.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a dovere proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, il cui accoglimento si auspica, anche inaudita altera parte, stante la particolare urgenza correlata all'imminente inizio del nuovo anno scolastico che costringerà la stessa a dovere prendere servizio presso la sede di titolarità di Chianciano Terme, lasciando sfornito di adeguata assistenza il padre disabile grave. Sussistono, infatti, nell'ipotesi di specie i requisiti prescritti del *fumus boni iuris* e *il periculum in mora*. Per quanto riguarda il primo presupposto, questo è senz'altro ravvisabile ed infatti il ricorso, per tutte le motivazioni sopra esposte, è certamente ammissibile e fondato e sarà sicuramente accolto.

Lo stesso si può dire, in riferimento al presupposto del *periculum in mora* che consiste nel pericolo che dalla esecuzione del provvedimento impugnato derivino danni gravi alla ricorrente, che non potranno essere adeguatamente ricompensati con una eventuale condanna di tipo risarcitorio a carico di parte convenuta.

Infatti, la presente domanda cautelare è volta a consentire alla sig.ra Galati Rando di ottenere il trasferimento ovvero in via subordinata l'assegnazione provvisoria, presso una sede scolastica dell'I.C. di Castell'Umberto previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti impugnati. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza del padre disabile grave rispetto alla quale risulta essere referente unico ed unica figlia convivente. Si tratta del sig. GALATI RANDO ANTONINO che necessita di assistenza continua in quanto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 (si veda decreto di Omologa relativo al requisito sanitario in atti allegato).



La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza, del diritto al trasferimento nasce, dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela delle persone disabili con particolare riferimento a quanto prescritto inderogabilmente dall'art. 2, 3 e 32 della costituzione, e che vi è l'imminenza del danno grave, atteso che già a partire dal 01.09.2022, la ricorrente sarà certamente costretta a dovere lasciare la sua residenza, per riprendere servizio presso la sede di titolarità in Chianciano Terme, con la conseguente forzata sottrazione dagli obblighi inerenti la cura ed assistenza al padre affetto da gravi patologie.

In sostanza nella fattispecie in questione il periculum deve ritenersi sussistere in re ipsa, tenuto conto della compressione di quegli interessi primari che il Legislatore del 1992 ha inteso tutelare con l'elaborazione della norma di cui all'art.33 comma 5.

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

PRELIMINARMENTE

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI dell'art 151c.p.c. o in VIA SUBORDINATA ex art 150 c.p.c.

Ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi i soggetti che nell'a.s. 2022/2023 hanno ottenuto il trasferimento e/o l'assegnazione provvisoria nelle sedi della provincia di Messina, si evidenzia che, stante l'elevato numero degli stessi, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, hanno disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. ai potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito del MIUR, o in via subordinata ex art. 150 c.p.c. mediante pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso;

IN VIA CAUTELARE

anche inudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza, Voglia l'ecc.mo sig. Giudice adito



RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI sulla mobilità efficace per l'a.s. 2022/2023 E e disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di mobilità interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con il conseguente trasferimento della stessa presso la sede di Castell'Umberto o altra sede viciniora alla propria residenza ovvero in provincia di Messina anche in soprannumero e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia.

IN VIA SUBORDINATA CAUTELARE

RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023 in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con la conseguente assegnazione della stessa presso la sede di Castell'Umberto o altra sede viciniora alla propria residenza ovvero in provincia di Messina anche in soprannumero e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia.

NEL MERITO:

RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI sulla mobilità efficace per l'a.s. 2022/2023 E e disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di mobilità interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con il conseguente trasferimento della stessa presso la sede di Castell'Umberto o altra sede viciniora alla propria residenza ovvero in provincia di Messina anche in soprannumero e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia.



RITENERE E DICHIARARE illegittima la sottrazione dei posti vacanti ai trasferimenti interprovinciali per destinarli alle immissioni in ruolo e pertanto disporre il trasferimento del ricorrente in provincia di Messina anche in soprannumero.

IN VIA SUBORDINATA

RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023 in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con la conseguente assegnazione della stessa presso la sede di Castell'Umberto o altra sede viciniora alla propria residenza ovvero in provincia di Messina anche in soprannumero e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti :

1. Domanda di trasferimento per la scuola primaria a.s. 2022/2023 convalidata
2. Bollettino movimenti Messina 2022/2023
3. bollettino assegnazioni provvisorie 2021/2022
4. prospetto posti disponibili dopo i trasferimenti 2022/2023
5. CCNI valido per il 2022/2025
6. O.M. 46/2022
7. certificato di stato di famiglia
8. dichiarazione personale per assistenza padre disabile
9. documenti per precedenza ex l. 104/92
10. domanda assegnazione provvisoria
11. reclamo
12. richiesta tentativo di conciliazione
13. nota di riscontro del 29.08.2022
14. bollettino assegnazioni provvisorie a.s. 2022/2023



DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ed il contributo unificato è pari ad € 259,00, in quanto ridotto alla metà trattandosi di controversie in materia di lavoro.

S. Stefano di Camastra, 31.08.2022

avv. Santina Franco

